

Repert. n. 4455/2025 del 24/07/2025
Sentenza n. cronol. 5231/2025 del 24/07/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

così composta:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto	Presidente est.
Dott. Giovanna Giani	Consigliere
Dott. Enrico Colognesi	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTEZA

nelle cause civili riunite in grado d'appello iscritte ai numeri 1940 e 2232 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenute in decisione all'udienza del giorno 30/04/2025, vertenti

TRA

COMUNE DI FROSINONE (c.f. 00264560608), rappresentato e difeso dall'avv. GIANNETTI MARINA

APPELLANTE/appellata

E

FROSINONE MOBILITÀ E SERVIZI s.r.l. (c.f. 02398020608), domiciliata in VIA MONTE SANTO, 25 - ROMA, presso lo studio dell'avv. CESARO LUIGI, che la rappresenta e difende con procura in atti, unitamente all'avv. ARRUZZO VALENTINA,
APPELLATA/appellante

E

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI – s.p.a. (già s.r.l.) (c.f. 02478610583), con l'avv. Franca Femiano;
APPELLATA

OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 668/2020 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 06/10/2020.

Repert. n. 4455/2025 del 24/07/2025

Sentenza n. cronol. 5231/2025 del 24/07/2025

Conclusioni dell'appellante: - “annullare la sentenza impugnata per le causali e nei limiti dell'appello medesimo e, conseguentemente, rigettare tutte le domande avanzate dalla società Frosinone Mobilità e Servizi s.r.l., odierna appellata, nei confronti del Comune di Frosinone ovvero, in subordine, riconoscere il COSAP di cui all'avviso impugnato, con esclusione del complessivo importo di € 55.681,50 relativo all'occupazione degli stalli ubicati nella zona di viale De Mattheis, sia a titolo di COSAP sia a titolo di sanzioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.

Conclusioni dell'appellata Frosinone Mobilità e Servizi: “1. in via principale, confermare la sentenza di primo grado, accertando che nulla è dovuto dalla Frosinone Mobilità e Servizi s.r.l. al Comune di Frosinone a titolo di C.O.S.A.P. oggetto degli impugnati avvisi di accertamento, per le ragioni esposte in narrativa;

2. in via incidentale, in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che non sussiste il presupposto soggettivo impositivo del C.O.S.A.P. in quanto la Frosinone Mobilità e Servizi s.r.l. agisce quale sostituto dell'ente pubblico nello sfruttamento del bene, così trovando applicazione la causa di esenzione di cui all'art. dall'art. 49 d.lgs. 507/1993 secondo cui sono esenti “*le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi;*

3. in via subordinata, per la denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di riconoscimento della debenza di tale canone, accertare che la sua determinazione è errata e, per l'effetto, rideterminarlo anche mediante la nomina di apposita CTU applicando i corretti criteri previsti dal Regolamento comunale;

4. sempre in via subordinata e previa ammissione di apposita C.T.U., accertare che la sopravvenuta richiesta del C.O.S.A.P. costituisce una variazione ai presupposti originari del contratto di concessione, determinante il venir meno dell'equilibrio dell'investimento, ordinando al Comune di Frosinone di procedere al riequilibrio del piano economico finanziario ex art. 19, comma 2 bis, L. 109/1994;

5. sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che la condotta del Comune di Frosinone è stata violativa dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale e precontrattuale e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla FMS il danno patito da liquidarsi nella misura del canone eventualmente dovuto, ovvero nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa;

6. in via ulteriormente subordinata, condannare il Comune ad indennizzare la FMS dell'arricchimento senza causa derivante dalla circostanza che il canone COSAP preteso dall'ente comunale annullerebbe completamente i ricavi spettanti alla società, privando così il contratto del suo carattere sinallagmatico; 7. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”,

Repert. n. 4455/2025 del 24/07/2025

Sentenza n. cronol. 5231/2025 del 24/07/2025

e dell'appellante successiva I.C.A. spa, già srl: "previamente disposta, ai sensi degli artt. 335 e 350, 3° c., c.p.c., la riunione degli appelli proposti in via autonoma avverso la sentenza 668/2020 del Tribunale di Frosinone, *"contrariis reiectis"* e previe le declaratorie più opportune, riformare *"in parte qua"* la sentenza di primo grado rigettando l'opposizione proposta dalla FMS srl avverso l'avviso di accertamento e riscossione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) n. 870 per l'anno 2013 emesso il 23/01/2018 da I.C.A. s.r.l. nell'interesse del Comune di Frosinone; in subordine, voglia la Corte d'Appello adita confermare l'avviso di accertamento nei limiti della somma dovuta di € 248.697,50, respingendo, per il resto, le pretese avversarie. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado, oltre accessori di legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con separati atti di appello il COMUNE DI FROSINONE e I.C.A.-IMPOSTA COMUNE E AFFINI srl hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva così statuito:

a).rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto Comune di Frosinone;

b) accerta e dichiara la non debenza da parte dell'attrice della somma di denaro complessivamente portata dall'avviso di accertamento oggetto di causa;

c) condanna i convenuti, in solidi, a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 1.264,85 per esborsi ed € 12.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nonché I.V.A. e C.A. come per legge".

La FROSINONE MOBILITÀ E SERVIZI srl ha resistito ai gravami e spiegato appello incidentale.

Riuniti i giudizi ex art 335 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30/04/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.

2. Preliminamente viene disposta la sostituzione del consigliere relatore con il presidente per la sola redazione della sentenza ex art 276 ultimo comma, c.p.c. per eccessivo carico di ruolo del primo.

3. L'appello del Comune contiene n.4 motivi:



Repert. n. 4455/2025 del 24/07/2025

Sentenza n. cronol. 5231/2025 del 24/07/2025

I “Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 446/1997 (in particolare dell’art. 63) e, quanto alla qualificazione del COSAP quale entrata di diritto privato, dell’art. 49 d.lgs. 507/1993 e del D.lg. n. 507/93 (in particolare art. 3, commi 143 e ss.) nonché del regolamento comunale in materia di COSAP”.

II “ Violazione e/o falsa applicazione della normativa e dei principi in materia di finanza di progetto e di concessione di servizi e di lavori pubblici, con particolare riferimento alla corretta interpretazione e applicazione dei concetti di onerosità e sinallagmaticità del contratto declinante il rapporto tra le parti. Violazione del d.lgs. 507/1993 (in particolare art.63) e del Regolamento Comunale in materia di Cosap”.

III) : «Errata interpretazione dell’art. 11 della convenzione; violazione delle regole ermeneutiche civilistiche in materia di contratti; errata motivazione e travisamento dei fatti; mancata applicazione dell’art. 1339 c.c. e del principio di vincolatività alla legge e di indisponibilità e irrinunciabilità in materia di entrate di diritto pubblico”.

IV “scorporo dall’avviso di accertamento delle somme per occupazione stalli in zona piazzale De Mattheais. “

In ordine all’occupazione di detti stalli, si era eccepito quanto segue negli atti difensivi di primi grado. « *in riferimento alla contestazione del COSAP rispetto alle aree a parcheggio in zona “De Mattheais” (che contemplava n. 61 aree di sosta a raso), la dismissione di esso, che risulta essere avvenuta nell’anno 2011, non è affatto dipesa dalla volontà dell’Amministrazione: trattasi infatti di una conseguenza della scelta della società Nuova Immobiliare s.r.l. di presentare un progetto di realizzazione di un edificio pluripiano su un lotto adiacente a detta area, risultato essere interessato (unitamente a detta area) da una compagnia di scavi e sondaggi da parte della Sovrintendenza per i Beni Archeologici, per la rinvenuta presenza di resti di terme risalenti all’epoca romana, incompatibile con la prosecuzione della sosta di autovetture [...] »;*

L’appello riunito, promosso da I.C.A. spa consta di un unico motivo, con cui si chiede, conformemente al primo motivo di appello del Comune, di:

A. “*rigettare l’opposizione proposta dalla FMS srl avverso l’avviso di accertamento e riscossione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) n. 870 per l’anno 2013 emesso il 23/01/2018 da I.C.A. s.r.l. nell’interesse del Comune di Frosinone; in subordine, voglia la Corte d’Appello adita confermare l’avviso di accertamento nei limiti della somma dovuta di € 248.697,50, respingendo, per il resto, le pretese avversarie”.*

Repert. n. 4455/2025 del 24/07/2025

La Frosinone Servizi e Mobilità srl, ha spiegato invece appello incidentale che consta pure di unico motivo, “*violazione e falsa applicazione dell’art. 49 d.lgs. 507/1993. Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti di causa*”,

4.In ordine alla legittimazione passiva a resistere alla opposizione all'avviso di accertamento essa appartiene alla società concessionaria della riscossione (la I.C.A. s.r.l., ora s.p.a., nella specie), ma è quantomeno concorrente, la legittimazione dell'Ente impositore laddove l'opposizione, qualificabile come accertamento negativo verta anche in materia di debenza del canone e non sulla sola riscossione.

5. L'appello è manifestamente infondato per le seguenti ragioni.

- a) La esaustiva motivazione della sentenza impugnata è pienamente condivisibile e si riporta di seguito. Il Tribunale di Frosinone ha esattamente osservato: “ La vicenda sostanziale sottostante alla pretesa di COSAP da parte dei convenuti nei confronti dell'attrice è sostanzialmente pacifica tra le parti ed è ampiamente documentata in atti, e può essere ricostruita nei suoi tratti più salienti e significativi – ai fini del decidere – come segue. Con “contratto di concessione per il completamento e la gestione del parcheggio multipiano di Viale Mazzini” del 4/10/04, premesso che “con deliberazione della Giunta n. 574 del 31.12.03 è stata dichiarata di pubblico interesse la proposta di project financing relativa al completamento e gestione del parcheggio multipiano di Viale Mazzini presentata dall'ATI formata da...”, il Comune di Frosinone affidava in concessione alla A.T.I. ivi indicata l'effettuazione “a) ... delle opere di completamento dell'edificio uso parcheggio sito in Viale Mazzini già realizzato nella struttura in cemento armato ... comprensiva ... di n. 54 box” (art. 2). Veniva previsto (sempre nell'art. 2) che erano a carico del concessionario “b) l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto definitivo ed esecutivo; c) la gestione funzionale ed economica dell'intero impianto, comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento alla normativa degli impianti e delle strutture; d) il finanziamento economico dell'intervento”. Nell'art. 3 veniva previsto che “La concessione avrà durata in anni trenta (30) per quanto concerne la struttura del parcheggio di Viale Mazzini, della sosta a raso di n. 538 posti auto e del servizio rimozione... Al termine della concessione il concessionario si impegna a consegnare al Comune l'opera perfettamente funzionante ed in buono stato di manutenzione, senza che sia dovuto alcun indennizzo o compenso... Per quanto riguarda la realizzazione di n. 54 box l'Amministrazione concede il diritto di superficie per la durata di 99 anni”. Nell'art. 4 veniva riconosciuto al concessionario,

Repert. n. 4455/2025 del 24/07/2025

Sentenza n. cronol. 5231/2025 del 24/07/2025

“quale corrispettivo”, il predetto diritto di superficie sui 54 box del multipiano e la gestione e sfruttamento economico dei complessivi parcheggi sulle aree a raso. Con l’art. 13 veniva previsto il pagamento da parte del concessionario di un “prezzo” al Comune di Frosinone, ivi individuato nella misura del “10 % del fatturato dichiarato sulla gestione del parcheggio a raso e sulla rimozione”. Nell’art. 17 veniva ribadito che “Al termine della concessione il concessionario restituirà all’amministrazione il parcheggio di Viale Mazzini e le aree di sosta a raso in condizioni di efficienza” (doc. 4, fascic. attrice). Con atto notarile del 6/6/05 la predetta A.T.I. costituiva ai fini in oggetto la società odierna attrice, che pertanto subentrava a titolo originario nella concessione del 4/10/04 (doc. 5, ibidem). Con appendice al contratto di concessione del 4/10/04 stipulata in data 8/5/17 il Comune di Frosinone e F.M.S. s.r.l. apportavano alcune modifiche alla concessione, in particolare individuavano in n. 544 i posti auto delle soste a raso e modificavano il prezzo da corrispondere da parte di F.M.S., diminuendolo al “5% del fatturato dichiarato” (doc. 6, ibidem). Con ulteriore appendice stipulata il 19/6/09 le parti apportavano altre modifiche alla concessione in oggetto, tra le quali (art. 2, lett. b) e c) l’individuazione nel “numero complessivo di 638 posti auto a pagamento” dati in gestione trentennale a F.M.S. s.r.l. e la “Rinuncia alle royalties a favore del Comune anche a fronte della disposta omogeneizzazione degli orari delle aree di sosta” (doc. 9, ibidem). Il G.I. ritiene che dal predetto complessivo assetto negoziale si desume la sussistenza, per quanto qui interessa, del nesso di corrispettività, invocato nel presente giudizio dall’attrice, tra le prestazioni poste a carico di quest’ultima e la gestione ad essa affidata delle aree di sosta a raso individuate dalle parti nel territorio comunale di Frosinone, con la connessa loro occupazione e ritrazione delle correlative entrate patrimoniali (tale ultimo aspetto esclude in radice la qualificabilità dell’attrice come alter ego del Comune di Frosinone). Siffatto nesso di corrispettività era particolarmente evidente nella stesura originaria della convenzione, nella quale il sinallagma contrattuale prevedeva in favore del Comune di Frosinone la predetta acquisizione, in esito alla concessione trentennale, della proprietà delle opere realizzate da F.M.S. s.r.l., da intendersi sia quella di completamento del multipiano che quelle di sistemazione delle aree a raso ed i relativi apparecchi ivi installati dall’attrice (nel piano economico-finanziario allegato alla Convenzione il costo complessivo in proposito previsto a carico dell’odierna attrice era indicato in complessivi € 4.785.000, dei quali € 145.000 “per la sistemazione delle aree di sosta a raso”), nonché la corresponsione in suo favore del predetto “prezzo”. Il prezzo veniva in seguito prima

Repert. n. 4455/2025 del 24/07/2025

Sentenza n. cronol. 5231/2025 del 24/07/2025

diminuito e poi eliminato, in specifica correlazione con una sopravvenuta diversa condizione contrattuale ivi indicata (la “omogeneizzazione degli orari delle aree di sosta”). A fronte di ciò, il sinallagma contrattuale ha previsto in favore di F.M.S. la gestione del multipiano e dei 638 posti auto a pagamento, nonché il predetto diritto di superficie in suo favore sui 54 box del multipiano. Non v’è dunque nella specie l’occupazione di suolo pubblico senza corrispettivo che debba come tale, necessariamente, prevedere l’imposizione (che deve avvenire peraltro nel medesimo atto concessorio) del pagamento del COSAP, disciplinato dall’art. 63, D.Lgs. 446/97: nella specie al contrario il corrispettivo in favore dell’Ente locale della concessione inherente al multipiano ed ai posti auto di sosta a raso unitariamente disciplinato nella concessione era già compiutamente individuato, come sopra, dalle parti. Se, come ovviamente era ben possibile, nella valutazione di convenienza della realizzazione dell’opera pubblica in questione il Comune di Frosinone avesse voluto prevedere, in aggiunta ai predetti corrispettivi, anche il pagamento del COSAP, ciò avrebbe dovuto essere indicato esplicitamente nella convenzione. Invece siffatta indicazione manca sia nella convenzione originaria che nelle due successive sue modifiche. Né ve ne è alcun cenno nel piano economico finanziario, conosciuto dal Comune di Frosinone, nel quale il costo derivante dal pagamento del COSAP non rientra tra quelli valutati ai fini del riscontro dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, nel quale invece sono esplicitamente valutati tra l’altro i costi per IRAP e IRPEG. Inoltre la previsione negoziale del pagamento del COSAP neppure può trarsi, come invocato dai convenuti, nella pattuizione di cui all’art. 11 della convenzione, intitolato “Le modalità ed i termini per la manutenzione e gestione dell’opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione della stessa”, laddove stabilisce che “Sono a carico del concessionario: il pagamento dei canoni, delle imposte, dei diritti e delle tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, di altri servizi e di quant’altro necessario per la progettazione, costruzione e gestione delle opere oggetto della presente concessione” in quanto trattasi di un generico richiamo ai pesi ex lege a carico del concessionario in correlazione alla sua costruzione e gestione delle opere in questione e tra i quali, giusta quanto finora argomentato, non può intendersi ricompreso il COSAP proprio in quanto nella specie già assorbito dai diversi predetti corrispettivi disciplinati in favore del Comune di Frosinone. Il G.I. ritiene che a tali risultati si perviene già alla stregua di un’interpretazione letterale e logico-sistematica del contratto di concessione in oggetto. A fortiori vi si perviene applicando il fondamentale canone ermeneutico ex art. 1366



Repert. n. 4455/2025 del 24/07/2025

Sentenza n. cronol. 5231/2025 del 24/07/2025

c.c. dell'interpretazione secondo buona fede "che si specifica nel significato di lealta e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte" (così Cass. 6675 del 19/3/18), che parimenti conduce ad escludere l'applicazione di un consistente ulteriore costo per una delle due parti contrattuali non esplicitato in modo chiaro ed univoco nella convenzione e mai da esse tenuto presente nel piano economico-finanziario predisposto dalla parte privata e conosciuto (in quanto allegato alla convenzione) da quella pubblica. Detto in estrema sintesi: quello che non è consentito è l'utilizzazione particolare gratuita di spazi pubblici (sia che avvenga in forza di una concessione, sia che avvenga di fatto e quindi in modo abusivo), senza che la loro temporanea sottrazione alla libera fruizione da parte della collettività abbia un corrispettivo per quest'ultima. Diverso è a dirsi se tale utilizzazione del privato avvenga in nesso di corrispettività con altre utilità patrimoniali pattuite in favore dell'Ente pubblico, in tale secondo caso difettando in radice il presupposto applicativo del COSAP. Nella fattispecie, esemplificativamente significativa, esaminata dalla Corte d'Appello di Genova nella sentenza 64 del 21/1/19 (cit. dal Comune di Frosinone) la debenza del COSAP da parte del concessionario che, come nel nostro caso, "non agisce come suo [del Comune, n.d.G.I.] mero sostituto nello sfruttamento del bene " poiché "essa [l'area, n.d.G.I.] è stata consegnata alla Fincos che trattiene i relativi ricavi", è stata condivisibilmente ritenuta sussistente in quanto, avendo quel Giudice escluso che l'utilizzo potesse essere "riconducibile alla convenzione onerosa del 2003", ne deriverebbe che "in assenza di riconoscimento del canone ne usufruirebbe gratuitamente". Nella fattispecie oggetto del presente giudizio al contrario, la gestione e lo sfruttamento delle aree di sosta da parte di F.M.S. s.r.l. è riconducibile al contratto oneroso di concessione, in quanto già ivi compiutamente disciplinati (nella fattispecie di cui alla sentenza C.A Genova invece "L'affidamento delle aree a raso non rientra nella convenzione del 2003, con cui si concedeva alla Fincos il diritto di superficie sulle aree del costruendo parcheggio interrato, in quanto l'art. 9 della convenzione prevede espressamente che per le aree di parcheggio a raso la Fincos aveva la facoltà di richiederne la gestione alle medesime condizioni applicate dal Comune per aree similari")."

- b) I primi tre motivi di appello si fondano sul presupposto che la COSAP non abbia la natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto privato.



Repert. n. 4455/2025 del 24/07/2025

Sentenza n. cronol. 5231/2025 del 24/07/2025

Tale assunto è errato. Detta natura è stata costantemente affermata dalla Corte di Cassazione (Cass.1435/2018 e successive)

Non avendo natura tributaria, il Comune ha l'autonomia per derogarvi.

- c) Va inoltre osservato che non ogni occupazione o utilizzo di aree pubbliche costituisce presupposto impositivo del COSAP.

In estrema sintesi, nella specie l'occupazione è avvenuta per la realizzazione di un parcheggio multipiano dato in concessione alla FMS per una durata trentennale alla scadenza della quale il Comune acquisirà la proprietà delle opere realizzate da F.M.S. s.r.l. Non si tratta quindi di una mera occupazione di suolo pubblico : ma di un suolo pubblico dal quale il Comune stesso ritrae una utilità immediata (in quanto la gestione dell'opera da parte della F.M.S. determina la produzione di utilità a vantaggio del Comune) e differita (in quanto il Comune alla scadenza del trentennio acquisirà la piena disponibilità della struttura).

D'altronde persino in materia di TOSAP la Corte di Cassazione con la sentenza 35389/2021 aveva affermato: “ *questa Corte ha più volte affermato che, nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città ed adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva verificare se quest'ultima occupi l'area, sottraendola all'uso pubblico, in tal caso rimanendo integrato il presupposto della Tosap, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica a ciò destinata dal Comune, dovendosi ravvisare in tal caso un'occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrarrebbe l'area all'uso pubblico (Cass. n. 17620/2021, n. 970/2021, n. 18102/2017, n. 11553/2004).*

- d) In assenza nella concessione di alcun riferimento nella concessione alla debenza del COSAP - che logicamente doveva ritenersi esclusa – è incontrovertibile che essa non sia dovuta.

Gravissimo, ad avviso di questa Corte, è, sul piano della responsabilità contabile che nella stipula della convenzione il Comune, ove avesse ritenuto che la COSAP fosse comunque dovuta dal concessionario nonostante la tipologia della concessione ben illustrata nella sentenza impugnata -e che induceva ad escluderne la debenza -, non abbia espressamente previsto un esplicito assoggettamento al COSAP, e, di converso, che abbia invece innescato poi il contenzioso de quo.

Per tali distinte ragioni si ritiene di effettuare rapporto alla Corte dei Conti .



Report. n. 4455/2025 del 24/07/2025

4.Il quarto motivo dell'appello principale è inammissibile ex art 345 .c.p.c. non essendo tale contestazione proposta né nella comparsa di risposta di risposta del primo grado di giudizio, né nel termine di cui all'art 183, VI co.n .1 c.p.c .

5.Le spese del grado seguono la soccombenza.

6. Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, ma la pretestuosità dell'appello, anche a fronte della esaustiva ed esatta motivazione della sentenza impugnata, emergente dalla motivazione della sentenza di questa Corte ed impone l'applicazione dell'art 96 III co. c.p.c. con condanna dell'appellante al pagamento di una somma di importo pari alle spese di lite, importo che appare del tutto ragionevole alla stregua di quanto sopra esposto.

A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: *“In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”*

PQM

Rigetta l'appello e condanna il COMUNE DI FROSINONE e I.C.A. IMPOSTE COMUNALI E AFFINI srl alla rifusione delle spese del grado in solido in favore di FROSINONE MOBILITA' E SERVIZI srl che liquida in € 16.000,00 per compensi, oltre, il solo COMUNE DI FROSINONE, a pagare ulteriori € 16.000,00 ex art. 96 III co. c.p.c.

Effettua rapporto alla Corte dei Conti come da separato atto

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 in relazione ai due appelli principali.

Roma, 9.7.2025

IL PRESIDENTE ESTENSORE